

LOCAZIONI ABITATIVE – TORNANO I CONTANTI

Con nota Prot. DT 10492 - 05/02/2014 il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del Tesoro, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27 dicembre 2013 n. 147).

Il citato Dipartimento preliminarmente fa presente che, in via generale, ai fini della normativa antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n.231/07, si applicano (art. 49) quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Passando poi alla specifica problematica dei canoni di locazione di contratti uso abitazione, il Dipartimento con doppio salto mortale, carpiato e avvitato, chiarisce che fermo il limite di € 999,99 la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.

Traduzione: basta una ricevuta firmata anche dal conduttore nella quale è indicata la causale di pagamento e l'attestazione che il suddetto importo è stato pagato in contanti.

Il direttore responsabile

Dr. Lelio Cacciapaglia